



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 78 del 18/06/2013 -
Determinazione nr. 1532 del 18/06/2013

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Slovacchia. Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l.unipersonale. Notifica IT 016017.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- La Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l unipersonale di San Vito al Tagliamento intende esportare in Slovacchia rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto, 42, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 26 febbraio 2013;
- La notifica ha il numero IT 016017;
- la notifica è relativa al recupero (R12-R1) di 5.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) non elencato nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 215 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto intermedio ECOREC SLOVENSKO s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok (Repubblica Slovacca) per l'operazione di recupero R12;
- dal predetto impianto i rifiuti saranno conferiti nell'impianto non intermedio della società HOLCIM a.s., 906 38 Rohožník (Repubblica Slovacca) per l'operazione di recupero R1 (utilizzo principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia);
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
 1. Drogg Trans Slovakia sro , Olsovského 16 90101 Matacky (SK)
 2. Drogg Transport GMBH, Via Schonaich 45 - 8521 WETTMANNSTATTEN (A)
 3. LUDVIK MEZEK s.p , Log 195 – 2345 Bistrica ob Dravi (SI)
 4. All Trans. s.r.o. – Majerská cesta 96 - 97401 Banská Bystrica (SK)
 5. Transport Borut Finec – Vi pri Sticni – 1295 IVACNA GORICA (SI)
 6. MP – TRANS D.O.O. -Kolenca Vas 4 1313 STRUGE- SLO
 7. SAM INZENIRING, DOO CELJE, Zadobrova 77 a 3211 SKOFJA VAS (si)

8. SEMENIC TRANSPORT D.O.O Podnanos 1 - 5272 Podnanos 106 (SI)
9. TOMANA TRGOVINA IN STORITVE, Anton KOCMUT sp, Cogetinci 75 – 2236 Cerkevjak (SI)
10. PREVOZI IN IZCOPI JERNEJ ZVARC sp , Rospoh – Del 108 -2351 Kamnica (SI)
11. JURČIČ & Co. d.d.o. – Poslovna cona A45 – 4208 Šenčur (SLO)
12. OBERON TRANS Kft – Deak Ferenc Ter, 3.3. EM – HU Budapest
13. AUTOPREVOZNISTVO TJASADAVIDIC SP, Trc Revolucije 6 – 1420 TRBOVLJE (SI)
14. INT TRASPORTE EDUARD HASS – Harras 42 – 827 Ebersdorf bei Hartberg (A)
15. HISCHOFER TRANSPORTE GmbH – Triestestrasse 121-123 – 2512 OEYNHAUSEN (A)
16. AUTOPREVOZNISTVO MARKO PRIJATELI sp – Kolenca vas 4 – 1313 SRUGE (SI)
17. AUTOPREVOZNISTVO JOZE PRIJATELI sp – Spodnje Brezovo 9 – 1294 VISNJA GORA (SI)
18. 3J-3D INT. S.R.O., Vlckovce 217 – (SK);
19. PM WERT s.r.o. Predmestka 1713/38 – 01001 ZILINA (SK)
20. JOZEF RICTARIK AUTODOPRAVA – Sverepec 98 017 01 Sverepec – (SK)

- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e della Slovacchia, con transito in Austria;
- con nota di data 14 marzo 2013 (prot.22450), lo scrivente ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione ed a quella di transito;
- l'autorità di destinazione Ministero dell'ambiente della Repubblica Slovacca ha fatto pervenire in data 11 aprile 2013 copia di una richiesta di integrazioni documentali inviata al notificatore;
- l'autorità di destinazione Ministero dell'ambiente della Repubblica Slovacca, ha fatto pervenire in data 3 giugno 2013 la conferma di ricevimento di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006 datata 21 maggio 2013;
- in pari data è pervenuto il consenso della predetta autorità di destinazione che risulta rilasciato in data 22 maggio 2013;
- in data 30 maggio 2013 la Società Eco Sinergie ha fatto pervenire la traduzione asseverata del consenso rilasciato dal Ministero dell'ambiente della Repubblica Slovacca che lo aveva spedito alla stessa prima di inoltrarlo alla Provincia;
- in data 27 maggio la Provincia ha sollevato obiezione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE 1013/2006 in relazione alla previsione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0278/Pres del 31.12.2012, in base alla quale *“Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale.”*
- in data 4 giugno il notificatore ha risposto all'obiezione sollevata comunicando la sostanziale indisponibilità di impianti industriali idonei al recupero del combustibile solido secondario;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;

- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 2965 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;
- documento "CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" emesso dalla "riunione dei corrispondenti", prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006 che riguarda il certificato che l'impianto che effettua le operazioni non intermedie (ovvero l'impianto "finale") deve rendere all'impianto che ha effettuato le operazioni intermedie;
- Autorizzazione alla gestione dell'impianto di gestione di rifiuti urbani e speciali, della Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l., sito in via Clauzetto n. 42 in comune di San Vito al Tagliamento (PN), rilasciata con determina n. 594 del 5 marzo 2013, e valida sino al 4 marzo 2023;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione;

La notifica è conforme alla normativa e l'obiezione sollevata a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006 si intende superata in quanto le argomentazioni prodotte dal notificatore sulla sostanziale indisponibilità di impianti industriali in grado di recuperare il combustibile solido secondario sono sufficientemente comprovate;

E' opportuno tuttavia stabilire una specifica condizione base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento, per il fatto che l'insussistenza dei predetti impianti industriali potrebbe venir meno nel corso di validità della notifica;

Il quantitativo di rifiuti previsto nella notifica è compatibile con la potenzialità dell'impianto ECO SINERGIE pari a 90.000 Mg/anno;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, tenuto conto del tardivo invio da parte dell'autorità slovacca, deve essere presa entro il 3 luglio 2013;

Parimenti il termine massimo per la presunzione dell'autorizzazione tacita da parte dell'autorità di transito, nel caso in esame, è il 3 luglio 2013;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. di San Vito al Tagliamento il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 016017** relativa al trasporto in **Slovacchia**, presso l'impianto intermedio della società ECOREC SLOVENSKO s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, per l'operazione R12, da cui saranno conferiti nell'impianto non intermedio della società HOLCIM a.s., 906 38 Rohožnik a fini di recupero (R1) di **5.000** Mg (t) di rifiuti combustibili (CDR combustibile derivato da rifiuti), codice CER 19.12.10, non elencati nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea per i quali sono previsti n. 215 trasporti su strada come in premessa indicato;
2. il consenso alla spedizione è valido sino al **31 Marzo 2014**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità Slovacca di destinazione e quello, anche in forma tacita, dell'autorità austriaca di transito;
4. **è stabilita la seguente condizione in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fonda sull'art.12, comma 1, lettera k) del medesimo Regolamento:
 - a. il consenso alla spedizione potrà essere soggetto a limitazioni quantitative e/o temporali in relazione all'intervenuta sussistenza, nel corso di validità della stessa, di impianti industriali ubicati nel territorio regionale che siano in grado di recuperare i rifiuti costituiti da combustibile solido secondario;
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica e richiamati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;

- e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
- a. ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
 - b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio; (es. una comunicazione inviata lunedì consente una spedizione non prima di giovedì, una inviata il giovedì consente una spedizione non prima di martedì);
 - c. il certificato di cui all'art. 15 del Reg.to 1013/2006, salvo diverse disposizioni dell'autorità di destinazione, dovrà essere reso secondo il primo schema di certificato contenuto nel documento "CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" emesso dalla "riunione dei corrispondenti", prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006
 - d. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente a copia del documento di notifica a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Autorità di transito
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia –

Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.

- d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, lì 18/06/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 18/06/2013 04:09:07

IMPRONTA: 4DC5900AC0012D310AEB1D70C1BC451B4F5F0ED4846D227ACB4973C20A21357D
4F5F0ED4846D227ACB4973C20A21357DE6890302656372C906194DD3A9610FA4
E6890302656372C906194DD3A9610FA41F91E276860849F1A49278316654C0DB
1F91E276860849F1A49278316654C0DB13A903B039F93C825F35BDA0313D1AAB